

Il Consiglio, su conforme parere espresso dal Comitato permanente, delibera di approvare la suddetta proposta.

v~ Impieghi patrimoniali

a~ Sospensione del pagamento delle bimestralità di ammortamento dei mutui concessi agli enti locali.

Il Direttore generale fa presente che è noto al Consiglio che, per consentire agli Enti locali di far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della legge 16 aprile 1940 per i miglioramenti economici del personale dipendente, è stato consentito agli Enti locali stessi di sospendere per un triennio il pagamento della sesta bimestralità della rata di ammortamento dei mutui in precedenza contratti, salvo consolidamento delle rate sospese in un nuovo mutuo da ammortarsi, alle condizioni normali, a decorrere dall'anno successivo al triennio stesso.

In applicazione delle disposizioni suddette, sono già stati stipulati dall'Istituto vari contratti per la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento dovute da diverse Amministrazioni: provinciali e comunali, scadenti il mese di dicembre degli anni 1940, 1941 e 1942.

È peraltro tuttora in corso l'istruttoria di numerose altre pratiche del genere, che non è stato ancora possibile perfezionare.